

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Civile, da 2 sorgenti site in Comune di Valdilana, assentita al Consorzio Acque Potabili Centro Bulliana con D.D. n° 1.079 del 20.08.2019. PRATICA PROVINCIALE: TRIVERO20**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.079 del 20.08.2019

(omissis)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

**DETERMINA**

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30 maggio 2013 da tutti gli utenti aderenti al raggruppamento denominato Consorzio Acque Potabili Centro Bulliana, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al raggruppamento di utenti denominato Consorzio Acque Potabili Centro Bulliana (codice fiscale 9217870020), con sede in Valdilana BI (già Comune di Trivero), frazione Bulliana n° 80, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 0,10 ed un volume massimo annuo di metri cubi 3.155 cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,10 d'acqua pubblica sotterranea da due sorgenti tributarie del bacino del rio Nosetto (BI-S-00105 e BI-S-00106), ubicate in località Prapiano del Comune di Valdilana BI (già Comune di Trivero) e censite al foglio NCT n° 20, mappali n° 30 e 67, per uso civile (igienico ed assimilati), con obbligo di restituzione dei reflui ed eccedenze nel bacino tributario del rio Venalba, tramite collettori consortili pubblici;

di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii. e, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 30 maggio 2013 e previa continuazione del pagamento anticipato del corrispondente canone annuo dovuto sulla base dei parametri indicati nell'articolo 1 del disciplinare (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Anna Garavoglia

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.003 di Rep. del 30 maggio 2013

**ART. 8 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere a mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni causali;

il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che

l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi o sorgenti idropotabili della zona, l'A.T.O. n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI